

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI TORINO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Forme di gestione

Articolo 3 - Gestione e riscossione delle entrate - Riscossione coattiva

Articolo 4 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Articolo 5 - Interessi sui provvedimenti di rateazione

Articolo 6 - Autotutela

Articolo 7 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, contiene la disciplina della riscossione dei canoni patrimoniali, dovuti alla Città di Torino in quanto titolare di diritto di proprietà degli immobili o di altro diritto reale, a fronte di contratti di locazione o di concessione, anche successivamente alla scadenza dei termini contrattuali.

Articolo 2 - Forme di gestione

1. La riscossione delle entrate patrimoniali è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 e del D.P.R. 10-09-2010, n. 168.
2. In caso di affidamento a terzi dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal presente Regolamento, il soggetto affidatario svolgerà la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione pubblica.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente/contraente nella fase di riscossione volontaria.

Articolo 3 – Gestione e riscossione delle entrate - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'ufficio competente, ovvero dalla Società incaricata della riscossione, con l'adozione degli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, in particolare attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14-04-1910 n. 639.
2. Prima di procedere alla fase della riscossione coattiva l'ufficio competente, o altro soggetto incaricato, dovrà inviare solleciti di pagamento ex art. 1219 del Codice Civile per rinnovare la pretesa creditoria dell'Amministrazione
3. La società incaricata della riscossione svolge la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione pubblica.
4. Allo stesso soggetto possono essere affidate la gestione e/o la riscossione volontaria/spontanea delle entrate patrimoniali del Comune di Torino.

Articolo 4 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. L'organo esecutivo preposto *ex lege* individua i criteri da applicare per la concessione di eventuali rateizzazioni delle somme dovute, anche su più annualità, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal locatario/concessionario secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano; pertanto, a seguito di richiesta del contraente/occupante l'immobile, il soggetto preposto alla riscossione provvederà ad applicare detti criteri concedendo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e negli altri casi in cui ricorrano i presupposti, apposito piano rateale. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese. Delle rateizzazioni concesse dovranno essere fornite periodicamente adeguate rendicontazioni.
2. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
3. La rateizzazione non è consentita:
 - quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

4. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 4.000,00 ed in cinque anni, se superiore.
5. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
6. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateizzazione, il locatario/concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

Articolo 5 - Interessi sui provvedimenti di rateizzazione

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione a fronte di pagamento rateale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, ove la rateizzazione sia concessa ancora nella fase di riscossione volontaria (ivi compresa la fase di intimazione), al tasso di interesse legale, maggiorato secondo le indicazioni fornite dall'organo esecutivo, nel caso di rateizzazione concessa in fase di riscossione coattiva. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 6 - Autotutela

1. A fini di autotutela nel corso dell'esercizio dell'azione amministrativa, l'atto di riscossione può essere motivatamente sospeso o annullato parzialmente o totalmente. Il provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione a seguito di adeguata, preventiva istruttoria.
2. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo o infondato.
3. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al locatario/concessionario.
4. L'atto di annullamento deve essere notificato al locatario/concessionario al pari dell'atto di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.